

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

**PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 1 GIUGNO 2005 -**

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengono l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

### Parte I

#### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

### ATTI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.04.2005, n. 457:

**Attività socialmente utili ed incentivi alla stabilizzazione occupazionale – Proroga dal 01.05.05 al 31.07.05. – Slittamento termine**

**applicazione punto 2) D.G.R. n. 215/05. ....  
..... Pag. 6**

### ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 12.05.2005, n. 7:

**Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 08 del 22 dicembre 2004 concernente: “Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per il focolaio insorto nella Az. U.S.L. di Lanciano – Vasto, dicembre 2004”. .... Pag. 7**

**DETERMINAZIONI**

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E  
MINERARIE

DETERMINAZIONE 07.03.2005, n. DI3/29:

**Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "La Selva" - Comune di Paglietta (CH), in favore della Ditta SMI s.r.l. .... Pag. 7**

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DI3/39:

**Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta AZZURRA GAS SOC. COOP A R.L. con sede in Roma - Via Canelli n. 21..... Pag. 8**

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DI3/41:

**Autorizzazione variante cava di ghiaia sita in località "C.da Cesi" - Comune di Castiglione M.R. (TE), in favore della Ditta EF-FECCI s.r.l. con sede in Castiglione Messer Raimondo. .... Pag. 10**

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DI3/43:

**Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "Villa Chierico" - Comune di Civitella del Tronto (TE), in favore della Ditta F.lli Lepore s.a.s. . .... Pag. 10**

DETERMINAZIONE 04.04.2005, n. DI3/44:

**Autorizzazione prosecuzione cava di ghiaia sita in località "Grotta Imposta" - Comune di Casoli (CH), in favore della Ditta SOC. COOP. NUOVA AGRICOLA (CH). .... Pag. 12**

DETERMINAZIONE 11.05.2005, n. DI3/54:

**Autorizzazione ad installare ed esercire deposito di oli minerali per uso commerciale in località S.S. 17 - km 136+0.00. Comune di**

**Roccaraso (AQ), in favore della Ditta D.M. CARBURANTI di De capite Dino & C. sas - Rivisondoli (AQ). .... Pag. 12**

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE  
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE 06.05.2005, n. DM4/56:

**Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 28. D.P.C.M. 15 dicembre 2000. Approvazione graduatoria per il finanziamento dei progetti riguardanti la realizzazione di servizi per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora. Annualità 2004..... Pag. 13**

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DM4/58:

**L.R. 46/2004, art. 23. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle loro Federazioni. .... Pag. 16**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - CONTROLLI  
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E  
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO  
MONTANO

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DB4/51:

**Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, articolo 5, comma 4, lettera b) e art. 48 - D.G.R. n. 746 del 09.08.2004 - Approvazione graduatoria. .... Pag. 19**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.05.2005, n. DF3/45:

**Sistemi Sospensioni S.p.A. - Magneti Marrelli S.r.l. S.S. 17 km 96 - 67039 Sulmona AQ - Proroga ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 - L.R. 28.04.2000 n. 83 - dell'autorizzazione regionale n. 501 del**

**30.03.2000 inerente: “la realizzazione ed esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, prodotti all’interno dello stabilimento strada Statale S.S. 17 “Apulo Sannitica” km 96 – 67039 Sulmona. .... Pag. 21**

**DETERMINAZIONE 09.05.2005, n. DF3/46:**

**D.Lgs. 05.12.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. D.Lgs 13.01.03, n. 36, art. n. 17. L.R. 28.04.2000, n. 83. – Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Colle San Luca del Comune di Cugnoli (PE)..... Pag. 23**

**DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/47:**

**D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 art. 28 - L.R. 28.04.2000 n. 83. – Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo] – Proroga dell’autorizzazione regionale D.G.R. n. 80 del 2.02.2000 per l’esercizio di un impianto di trattamento di reflui speciali non pericolosi, con stoccaggio provvisorio, da avviare nell’impianto di depurazione consorziale ubicato in Località S. Martino del Comune di Chieti..... Pag. 25**

**DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/48:**

**D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni – artt. 27 e 28 - L.R. 28.04.2000 n. 83. – Ditta FARM-ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 – 65016 Montesilvano (PE) – Integrazione tipologie di rifiuto ed adeguamento potenzialità all’impianto autorizzato con Determina Dirigenziale DF3/113 del 24.11.2003..... Pag. 28**

**DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/49:**

**Volturazione della titolarità dell’autorizzazione Delibera di Giunta Regionale n. 2448 del 17/11/99, inerente: “Au-**

**torizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, ai sensi del D.L.vo 22/97 Artt. 27 e 28, da realizzarsi nel Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), in località Paolantonio, a favore della Ditta Ranalli Gennaro & Roberto S.n.c. – Viale Kennedy, 254 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), da: “Ditta Ranalli Gennaro & Roberto S.n.c. V.le Kennedy, 254 - 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE) “a : “Ditta Ranalli Roberto V.le Kennedy, 254 [64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)]”..... Pag. 41**

**DETERMINAZIONE 11.05.2005, n. DF3/50:**

**D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 – Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino - Via P. Baiocchi n. 25 - Atri (TE) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi – implementazione da ubicarsi in località S. Lucia nel Comune di Atri (TE) – ..... Pag. 41**

**DETERMINAZIONE 12.05.2005, n. DF3/52:**

**Iniziativa Ambientali S.r.l. - Sede Legale: Località Cerratina 66042 Lanciano (CH). Domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero geomorfologico della cava sita in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano con materiali non pericolosi residui dalle attività produttive e dalle lavorazioni redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi. Provvedimento di diniego dell’istanza. ....Pag. 47**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DF2/53:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto relativo ai punti di emissione E19, E20, E21, E39, E40, E41, E44 -per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI ubicato in Case Molino di Villa Zaccheo - Comune di Castellalto (TE). ..... Pag. 47**

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DF2/54:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di pulizia resinatura strutture 5, pressatura strutture 5, pulizia strutture sottolunotti, finiture linee E53, E83, A3301, A3300, VW SAD - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta INDUSTRIALE SUD da ubicarsi in zona industriale S. Nicolò a Tordinò del Comune di Teramo. ....Pag. 48**

DETERMINAZIONE 13.04.2005, n. DF2/55:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta COLABETON ex GIM CALCESTRUZZI da ubicarsi in loc. Noce grande S.S. della Valle - Comune di Balsorano (AQ). ..... Pag. 49**

DETERMINAZIONE 13.04.2005, n. DF2/56:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di molitorio - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta F.LLI CANDELORI ubicato in Comune di Atri**

**(TE). Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/44 del 23.3.2004. .... Pag. 49**

DETERMINAZIONE 19.04.2005, n. DF2/57bis:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera; per l'impianto di "recupero energetico di rifiuti come combustibile" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta ORLANDO ubicato in via S. Vincenzo 33 del comune di Vacri (CH). Autorizzazione concessa con DF2/372 del 30.10.2003. Diffida ai sensi degli artt. 6, 7, 24, 10 comma a) del D.P.R. 203/88. .... Pag. 50**

DETERMINAZIONE 29.04.2005, n. DF2/62:

**D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7. DF2/147 del 12.09.2001 avente per oggetto: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione veicoli industriali e per l'impianto di realizzazione prototipi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della ditta Merker Yshima s.p.a., da ubicarsi in via Tiburtina Valeria, Km. 193,06, Comune di Tocco da Casauria (PE). Voltura DF2/147 del 12.09.2001, ditta Merker Yshima s.p.a., alla ditta Margaritelli Italia s.p.a. con sede legale in San Venanzio (TR) in via IV Novembre, n. 46. .... Pag. 50**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO  
CO.RE.COM. ABRUZZO  
COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla graduatoria delle emittenti televisive locali, contributi anno 2004. .... Pag. 51**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI L'AQUILA  
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

**Decreto n. 3 del 16.05.2005. T.U. 11.12.1933, n. 1775 – Autorizzazione Elettrodotta Scheda di pubblicazione..... Pag. 52**

COMUNE DI  
MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2005. Variante Tecnica di Adeguamento del Vigente P.R.G. – Approvazione. .... Pag. 52**

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2005. Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana di Mosciano Capoluogo – Approvazione..... Pag. 54**

COMUNE DI PIZZOLI (AQ)

**Avviso di deposito variante P.d.L. “Cona di Falso” ..... Pag. 55**

COMUNE DI SCAFA (PE)

**Decreto Sindacale prot. n. 05 del 05.05.2005. Accordo di Programma fra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Scafa (PE) per la “Manutenzione straordinaria della rete stradale – intervento per**

**l'adeguamento della viabilità in Via A. Moro S.P. Scafa – Lettomanoppello”, ubicata nel Comune di Scafa (PE) – Art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 ed artt. 8 bis e ter L.U.R. n. 18/83 e s.m.i. .... Pag. 55**

COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)

**Deposito delibera di adozione rettifica materiale al P.R.G. vigente. .... Pag. 57**

COMUNE DI VILLALAGO (AQ)

**Avviso di approvazione definitiva del Piano di Area Comunale (P.A.C.)..... Pag. 58**

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI  
AVEZZANO (AQ)

**Perizia di Variante ai lavori di Realizzazione delle Infrastrutture nel Nucleo Industriale di Avezzano – 1° Lotto funzionale. .... Pag. 58**

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI  
SULMONA (AQ)

**Avviso relativo all'avvio di procedimento amministrativo per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento dei terreni ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona..... Pag. 58**

---



---

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
 DELLA REGIONE
 

---

 ATTI
 

---

 DELIBERAZIONI DELLA  
 GIUNTA REGIONALE

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 29.04.2005, n. 457:

**Attività socialmente utili ed incentivi alla stabilizzazione occupazionale – Proroga dal 01.05.05 al 31.07.05. – Slittamento termine applicazione punto 2) D.G.R. n. 215/05.**

## LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

Per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1. Di prorogare per il complessivo periodo dal 01.05.05 al 31.07.05 le attività socialmente utili contemplate nella lett. A) dei Progetti n. 1 e n. 2 dell'allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, integrata dalle deliberazioni n. 1377 del 29.12.2004, n. 211 del 28/02/2005 e n. 340 del 21/03/2005 alle medesime condizioni ivi previste.
2. Che le relative spettanze saranno erogate ai lavoratori direttamente dall'I.N.P.S., secondo le modalità attualmente in vigore, in virtù

della sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare con la Sede regionale di tale Istituto.

3. Di delegare a sottoscrivere tale atto la competente Direzione Regionale.
4. Che gli enti utilizzatori dei soggetti rientranti nei benefici di cui al Progetto n. 1 dell'allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956/05 sono tenuti a restituire alla Regione la quota dell'assegno A.S.U. posta a loro carico, nella misura ivi stabilita, nel caso in cui non effettuino le stabilizzazioni stabilite entro la data del 31.07.05.
5. Di prorogare, altresì, di pari periodo, il termine per poter usufruire degli incentivi regionali destinati alla stabilizzazione occupazionale di detti lavoratori, contemplati nella D.G.R. n. 956/04 e successive integrazioni.
6. Che l'onere finanziario connesso alla proroga A.S.U., stimato in €. 338.283,90 (trecentotrentottomiladuecentottantatre/90), escluso il costo del servizio INPS e della copertura contributiva figurativa per ciascun lavoratore, attualmente non quantificabile, trova adeguata capienza nelle risorse del Fondo per l'Occupazione riconosciute alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della stipula delle convenzioni A.S.U., già impegnate dal competente Servizio regionale con determinazione dirigenziale n. DL9/893 del 15.12.03, registrata dal Servizio Ragioneria al n. 947 del 23.12.2003, mentre quello relativo all'incentivazione alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori risulta individuato con la richiamata D.G.R. n. 956/04.
7. Lo slittamento a data da stabilire dell'applicazione della previsione del punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 215/05.

---

**ORDINANZE**

---

*Presidente della Giunta Regionale*

ORDINANZA 12.05.2005, n. 7:

**Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 08 del 22 dicembre 2004 concernente: "Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per il focolaio insorto nella Az. U.S.L. di Lanciano – Vasto, dicembre 2004".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

*Omissis*

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004;
2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle AUSL dell'Abruzzo, ai N.A.S. Carabinieri di Pescara;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila 12.05.2005

IL PRESIDENTE  
**On. Ottaviano Del Turco**

---

**DETERMINAZIONI**

---

*Dirigenziali*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 07.03.2005, n. DI3/29:

**Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "La Selva" - Comune di Paglieta (CH), in favore della Ditta SMI s.r.l. .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

La ditta SI SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via A. Bafile n.14 - Comune di Vasto (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "La Selva" del Comune di Paglieta (CH) individuata in Catasto al foglio 1 particelle nn. 51-53-54-55 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predet-

to Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

#### Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 6043.101339764 emessa in data 17.02.2005 dalla SOCIETÀ MILANO ASSICURAZIONI SPA. DI MILANO.

#### Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

#### Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione devono essere presentate due planimetrie, in scale adeguate, contenenti rispettivamente, oltre alla numerazione dei termini lapidei disposti ai Vertici dell'area autorizzata, la direzione dell'avanzamento dei lavori con inizio dal lato più piccolo e il percorso stradale utilizzato dai mezzi di trasporto;
- La coltivazione della cava deve avvenire per fasce successive di ampiezza non superiore a 50,00 metri tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;
- Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell'elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi).

#### Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo

Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

#### Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 9.546 e complessivamente di mc. 28.638 per l'intera durata dell'attività.

#### Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

- a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

#### Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

#### Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Ezio Faieta**

---

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DI3/39:

**Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta AZZURRA**



**GAS SOC. COOP A R.L. con sede in Roma  
– Via Canelli n. 21.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Art. 1

E' rilasciata alla società AZZURRA GAS SOC. COOP A R.L. con sede in ROMA – Via Canelli n. 21, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. La presente concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180 giorni dalla data della presente determinazione di:

- a) essere proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi, rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327 con l'indicazione della consistenza numerica e dei relativi certificati di collaudo;
- b) aver stipulato e registrato con il titolare di una concessione di un impianto e di travaso di gas liquido liquefatto un contratto, della durata della validità della concessione, nel quale venga dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 539/1985;
- c) aver ottemperato compiutamente agli obblighi previsti nell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata ed integrata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539, presentando in originale o copia autentica, l'assicurazione obbligatoria per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri.

- d) essere in possesso dell'apposita certificazione antimafia.

Gli atti suddetti devono essere presentati all'Ufficio Cave e Torbiere del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 3

La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 4

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 5

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Art. 6

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 500 Kg. di prodotto.

Art. 7

La concessionaria è tenuta inoltre all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle

norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 8

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DI3/41:

**Autorizzazione variante cava di ghiaia sita in località "C.da Cesi" - Comune di Castiglione M.R. (TE), in favore della Ditta EFFECI s.r.l. con sede in Castiglione Messer Raimondo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- La richiesta di utilizzazione dei fanghi residui derivanti dalla lavorazione e lavaggio degli inerti, provenienti dall'impianto della ditta EFFECI srl, sito nel Comune di Castilenti (Te) alla c.da Cancelli, per il ritombamento della cava di ghiaia sita in località "C.da Cesi" del Comune di Castiglione M.R. (Te) individuata in Catasto al foglio 17 particelle n. 127-128-129-113-183-112-133-132-135-140-141-142-143, è accolta a condizione che:

1. devono essere utilizzati esclusivamente i fanghi palabili di lavaggio provenienti

dall'impianto di frantumazione e vagliatura della ditta EFFECI srl, sito in Castilenti (Te) alla c.da Cancelli;

2. i fanghi devono essere miscelati in proporzione del 50% con il materiale di origine terrosa vegetale;
3. deve essere evitato in ogni momento dell'attività di recupero ambientale della cava l'impaludamento dell'area;
4. Tutti gli obblighi previsti del Provvedimento Regionale DI3/25 del 08.04.2004 e relativi allegati restano fermi ed invariati.

- La presente Determinazione dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DI3/43:

**Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "Villa Chierico" - Comune di Civitella del Tronto (TE), in favore della Ditta F.lli Lepore s.a.s. .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

La ditta F.lli Lepore s.a.s. con sede legale in via Passo del Mulino S. Egidio alla Vibrata (TE), è autorizzata all'apertura di una cava di ghiaia sita in località "Villa Chierico" nel Comune di Civitella del Tronto (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 14 Particelle nn. 196-

197-103-157-106 e 158 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:

#### Articolo 1

La ditta è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.

#### Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

#### Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. L'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 ed idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina s'intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.

#### Articolo 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. 7242100780256 emessa da Istituto Assicurativo "Milano Assicurazioni" in data 24.03.05.

#### Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i

mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

#### Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori la ditta deve presentare all'Ufficio Cave una planimetria, sulla viabilità utilizzata per l'accesso all'area di cava, da concordare con il Comune di Civitella del Tronto (TE);
2. gli scavi devono mantenersi ad una distanza di 65,00 dal confine demaniale;
3. installare un piezometro nella zona più prossima al fiume Salinello;
4. il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere terreno idoneo e non compreso nell'elenco allegato al decreto L.vo n. 22/97;

#### Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

#### Articolo 8

La quantità estraibile sarà complessivamente di mc. 20.840 per l'intera durata dell'attività.

#### Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

- a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

### Articolo 10

La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art. 6 L.R. 67/87.

### Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 04.04.2005, n. DI3/44:

**Autorizzazione prosecuzione cava di ghiaia sita in località "Grotta Imposta" - Comune di Casoli (CH), in favore della Ditta SOC. COOP. NUOVA AGRICOLA (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

La ditta SOC. COOP. "NUOVA AGRICOLA", con sede legale in C.da Valloncello, Comune di Gessopalena (CH), è autorizzata alla proroga della coltivazione di una cava di ghiaia in località "Grotta Imposta" del Comune di Casoli (CH) distinta in Catasto al foglio n. 65 particelle n. 2-9 e foglio n. 62 particelle n. 289-290, alle seguenti norme e condizioni:

- La durata del ciclo lavorativo è di anni 2 (due);

- Deve essere mantenuta la distanza regolamentare dalla condotta idrica comunale;
- Tutte le prescrizioni del precedente Decreto n. 32 del 06.06.2000 restano invariate.

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 11.05.2005, n. DI3/54:

**Autorizzazione ad installare ed esercire deposito di oli minerali per uso commerciale in località S.S. 17 – km 136+0.00. Comune di Roccaraso (AQ), in favore della Ditta D.M. CARBURANTI di De capite Dino & C. sas – Rivisondoli (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Art. 1

La Ditta D.M. CARBURANTI sas, con sede in Rivisondoli (AQ), strada Provinciale Frentana n. 1, è autorizzata ad installare ed esercire un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito nel territorio del Comune di Roccaraso (AQ), località S.S. 17 Km. 136+0.00, la cui costituzione sarà la seguente:

- n. 2 serbatoi da 50 mc. per gasolio adulterato;

n. 2 serbatoi da 50 mc. per gasolio destinato all'autotrazione;

n. 1 serbatoio da 25 mc. per gasolio destinato all'agricoltura;

n. 1 serbatoio da 10 mc per gasolio per autotrazione;

capacità complessiva del deposito di mc 235;

#### Art. 2

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, nella composizione sopra indicata.

#### Art. 3

La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori oggetto della presente concessione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.

#### Art. 4

La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto.

#### Art. 5

La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.

#### Art. 6

La Ditta dovrà presentare entro i termini di mesi 3 (tre) dal collaudo, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto.

#### Art. 7

La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente

normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

#### Art. 8

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ezio Faieta

---

#### DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE *SERVIZIO SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 06.05.2005, n. DM4/56:

**Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 28.  
D.P.C.M. 15 dicembre 2000. Approvazione  
graduatoria per il finanziamento dei progetti  
riguardanti la realizzazione di servizi per le  
persone in stato di povertà estrema e senza  
fissa dimora. Annualità 2004.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

- di approvare la graduatoria formulata dall'apposita Commissione di valutazione, costituita con Determinazione n. DM/12 del 7.2.2005 dal competente Direttore d'Area, di cui al verbale in data 27 aprile 2005 - allegato "D", parte integrante e sostanziale del presente atto, dei progetti ammessi a finanziamento, ai sensi della D.G.R. n. 972 del 26.10.2004, per l'annualità 2004, riguardanti il potenziamento dei servizi a favore delle

persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, di cui all'art. 28 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

- di finanziare i seguenti n. 5 progetti nel

limite della capienza dello stanziamento di € 353.928,00 per le somme a fianco di ciascuna indicate nella Colonna "Finanziamento Regionale";

N.	GRADUATORIA-ENTE BENEFICIARIO	AMMONTARE PROGETTO	COFINANZIAMENTO (min. 10% fin. reg.le)	FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO	FINANZIAMENTO REGIONALE
1°	Associazione Volontariato "L'Angelo Custode" Scerne di Pineto (TE)	€ 86.900,00	€ 7.900,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
2°	Amministrazione Provinciale di Pescara	€ 100.482,00	€ 12.000,00	€ 88.482,00	€ 88.482,00
3°	Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)	€ 88.000,00	€ 8.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
4°	Comunità Montana "Zona G" Valle Roveto - Civitella Roveto (AQ)	€ 98.310,00	€ 9.831,00	€ 88.479,00	€ 88.479,00
5°	Comunità Montana Medio Sangro "Zona R" - Quadri (CH)	€ 47.905,00	€ 4.790,50	€ 43.114,50	€ 17.967,00

**Totale €353.928,00**

- di dare atto che per il progetto 5° classificato, della Comunità Montana Medio Sangro "Zona R" di Quadri (CH), il finanziamento è erogabile previo assenso del soggetto interessato ed adeguamento del progetto con l'obbligo del cofinanziamento del 10%, secondo le indicazioni di cui in narrativa e conseguente riesame da parte della citata Commissione di valutazione;
- di stabilire che i progetti, della durata di 1 anno, devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;
- di dare atto che all'erogazione ed al pagamento degli importi suindicati si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, con le seguenti modalità:

- 40% a presentazione della dichiarazione di concreto avvio dei lavori;
- 40% a presentazione del rapporto analitico relativo al 1° semestre, per monitoraggio e verifica;
- 20% a saldo, a conclusione del progetto e presentazione della rendicontazione e del rapporto analitico relativo al 2° semestre;
- di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione, per estratto.

Pescara, li 06.05.2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ercole Vincenzo Orsini**

*Segue allegato*



"D"

GIUNTA REGIONALE

Commissione di valutazione "Povertà estrema e senza fissa dimora". Determinazione del Direttore d'Area n. DM/12 del 7.2.2005

### GRADUATORIA FINALE ANNO 2004

1. Associazione Volontariato "L'Angelo Custode" - Scerne di Pineto (TE)	Punti 458
2. Amministrazione Provinciale di Pescara	Punti 449
3. Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)	Punti 410
4. Comunità Montana "Zona G" - Civitella Roveto (AQ)	Punti 380
5. Comunità Montana Medio Sangro "Zona R" - Quadri (CH)	Punti 375
6. Comune di Castel di Sangro (AQ)	Punti 370
7. Comune di L'Aquila	Punti 330
8. Comune di Giulianova (TE)	Punti 325
9. Comune di S. Salvo (CH)	Punti 320
10. Comune di Pescara	Punti 315
11. Comunità XXIV luglio - L'Aquila	Punti 310
12. Centro di Solidarietà - Associazione Gruppo Solidarietà ONLUS - Pescara	Punti 305
13. Comune di Lanciano (CH)	Punti 270
14. Cooperativa Sociale "Alpha" - Chieti	Punti 265
15. Associazione "Banco di Solidarietà" ONLUS - Teramo	Punti 260
16. Istituto S. Camillo de Lellis (CH)	Punti 235
17. Cooperativa Sociale "Nuova Solidarietà" - S. Salvo (CH)	Punti 215

La riunione ha termine alle ore 14.00.

Dott.ssa Ombretta Santoponte (Coordinatrice) *Ombretta Santoponte*  
 Dott.ssa Rossana De Santis (Componente) *Rossana De Santis*  
 Dott. Oriano Notarandrea (Componente) *Oriano Notarandrea*  
 Sig. Ennio Maione (Segretario) *Ennio Maione*

27 APR. 2005

*EM*

La presente copia è conforme all'originale e si compone di n. 1 fogli e di n. 1 fasciate.

Pescara, li 08-05-05

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 UFFICIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI IN MATERIA  
 DI IMMIGRAZIONE ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI  
 IL RESPONSABILE  
 (Dott. Rodolfo TESTI)

*Testi*



DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,  
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE  
*SERVIZIO SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DM4/58:

**L.R. 46/2004, art. 23. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle loro Federazioni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa,

- ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati", sono iscritte al Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati, istituito con DGR. n. 287 del 14.3.2005, pubblicata sul *BURA* n. 24 del 6.5.2005:
- Sezione I: le n. 27 Associazioni di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Sezione II: le n. 2 Federazioni di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che, secondo l'art. 3, comma 3 dei criteri e modalità di iscrizione al Registro in questione, di cui alla citata D.G.R. n. 287 del 14.3.2005, le Associazioni di stranieri immigrate iscritte ai sensi del suddetto art. 25, comma 3, L.R. 46/2004, devono trasmettere la documentazione in esso prevista, entro 180 (centottanta) giorni dalla iscrizione, pena la cancellazione dal Registro stesso;
- di dare comunicazione alle predette Associazioni degli stranieri immigrati e alle loro Federazioni dell'iscrizione al Registro regionale di cui alla L.R. 46/2004;
- di pubblicare il presente atto sul *BURA*, per estratto.

Pescara, 10.5.2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ercole Vincenzo Orsini**


*Segue allegato*



Allegato "A"

**ASSOCIAZIONI DEGLI STRANIERI IMMIGRATI**

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO SEDE SOCIALE	ISCRIZIONE ALBO (EX L.R. 79/85)
1 ALIS - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi	c/o CISL - C.so V. Emanuele, 50 - PESCARA	D.G.R. n. 9294 del 29.12.'90
2 AZARA - Assoc.ne Argentina dell'Abruzzo	Via Aterno, 209 - c/o Coop.va Pralipè - PESCARA	D.G.R. n. 9294 del 28.12.'90
3 NILSA - Assoc.ne dei Lavoratori e Studenti Nigeriani	c/o C.G.I.L. - Via B. Croce, 108 - PESCARA	D.G.R. n. 9294 del 28.12.'90
4 A.Pa.Cu.M. (Assoc.ne Paesi e Culture Mediterranee)	Via Fontesecco - L'AQUILA * Casella Postale 134 - AQ	D.G.R. n. 9835 del 28.12.'91
5 ELISSA - Assoc.ne Tunisina dell'Abruzzo	Via Sulmona, 13 - MONTESILVANO (PE)	D.G.R. n. 1263 del 17.3.'93
6 ASA.I.M. - Assoc.ne Adriatica Italo-Marocchina	Via G. Leopardi, 2 - MARTINSICURO (TE)	D.G.R. n. 6038 del 12.12.'95
7 A.C.A. - Assoc.ne Culturale Abissinia	Via Lago di Capestrano, 24 - PESCARA	Ord. Dir. n. 23 dell'8.9.'97
8 A.D.I. - Assoc.ne Donne Immigrate	Via Lago di Capestrano, 173 - PESCARA	Ord. Dr. N. 1 del 10.2.'97
9 C.E.N.A. - Comunità Eritrea nella Regione Abruzzo	c/o C.G.I.L. - Via F. Crispi, 173 - TERAMO	Ord. Dir. n. 14 del 6.2.2003
10 A.I.E. Abruzzo - Assoc.ne Italiana Cittadini Europa dell'Est	Viale Kennedy, 122 - PESCARA	Ord. Dir. n. 43 del 23.12.'98
11 ALBA - Assoc.ne Albanese dell'Abruzzo ONLUS	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA	Ord. Dir. n. 27 del 30.8.'99
12 Assoc.ne "La Comunità dei Musulmani in Abruzzo"	Via Naz.le, 45 (Fraz. Floriano) - CAMPLI (TE)	Ord. Dir. n. 49 del 29.12.'99
13 A.M.A. Al Hijra - Assoc.ne Mariscana di Amicizia	Via Olanda, 33 - TRASACCO (AQ)	Ord. Dir. n. 1 del 10.1.'01
14 "Ard Al Salam" - Terra della Pace - Assoc.ne Araba Abruzzese	Via del Cirquito, 231 - PESCARA	Ord. Dir. n. 2 del 10.1.'01
15 Assoc.ne IRAN - ONLUS	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA	Ord. Dir. n. 3 del 10.1.'01
16 ALHJURA - Assoc.ne Italo-Magrebina	Via Marco Polo, 32 - MARTINSICURO (TE)	Ord. Dir. n. 7 del 28.1.'02
17 Assoc.ne UNIMONDO ONLUS	Via dei Giardini, 22 - L'AQUILA	Ord. Dir. n. 5 del 28.1.'02
18 Assoc.ne Multiculturale METISSAGES	Via Colle Cerreto, 2 - MOSCIANO S.ANGELO (TE)	Ord. Dir. n. 6 del 28.1.'02
19 Assoc.ne INTI RAYMI Peruvano Latino Americano ONLUS	Via G. Campomizzi, 2 - L'AQUILA	Ord. Dir. n. 28 del 23.5.'02
20 Assoc.ne Culturale Multiethnica "Sulmona Integra"	c/o Comune - Via Mazara - SULMONA (AQ)	Det. Dir. n. 8 del 29.1.'03
21 Assoc.ne della Comunità Marocchina in Italia ATLAS	c/o Centro Servizio Volontariato-Via Ortona - LANCIANO (CH)	Det. Dir. n. 9 del 20.1.'03
22 A.I.B.I.A. - Assoc.ne di Immigrati Bulgari in Italia e in Abruzzo ONLUS	Via P. Nenni, 9 - PESCARA	Det. Dir. n. 10 del 29.1.'03
23 Assoc.ne Multiethnica Immigrati "Mondo a Colori" ONLUS	Via Napoli, 79 - AVEZZANO (AQ)	Det. Dir. n. 20 del 13.2.'03
24 Assoc.ne ASIA K2 ABRUZZO	Via Orfento, 19 - PESCARA	Det. Dir. n. 124 del 26.11.'03
25 Assoc.ne Femminile Immigrate per le Pari Opportunità	Via delle Aquile, 18 - L'AQUILA	Det. Dir. n. 135 del 19.11.'04
26 Assoc.ne Centro Culturale "Eghnatia"	Piazza Ten. Jacovone, 25 - SULMONA (AQ)	Det. Dir. n. 136 del 19.11.'04
27 Assoc.ne Multiethnica "La Rondine" ONLUS	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA	Det. Dir. n. 137 del 19.11.'04



UFFICIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN MATERIA  
DI IMMIGRAZIONE ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI  
IL RESPONSABILE  
(Dott. Paolo TETI)

Allegato "B"

**FEDERAZIONI delle Associazioni degli Stranieri Immigrati**

	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO SEDE SOCIALE	ISCRIZIONE ALBO (EX L.R. 79/95)
1	EXTRA Federazione Assoc.ni di Immigrati Extracomunitari	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA	D.G.R. n. 9835 del 28.12.91
2	Federazione POPOLI MUNDI	Via Paganica, 17 - L'AQUILA * Casella Postale 134 - AQ	Det. Dir. n. 125 del 26.11.03



UFFICIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN MATERIA  
DI IMMIGRAZIONE ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI  
IL RESPONSABILE  
(Dott. Scudato/771)

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - CONTROLLI  
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMA-  
ZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DB4/51:

**Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, articolo 5, comma 4, lettera b) e art. 48 – D.G.R. n. 746 del 09.08.2004 – Approvazione graduatoria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per i narrati motivi,

1. di approvare la graduatoria dei progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano ammessi e finanziabili, così come risultante dalla tabella allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritenere non valutabile il progetto presentato dal Comune di Fara S. Martino, in quanto non conforme alle direttive di cui alla D.G.R. n. 746 del 09.08.2004;
3. di ammettere a finanziamento per il contributo di € 290.450,35, il progetto presentato dal Comune capofila di Colledimezzo, collocato nella posizione n. 1;

4. di dare atto che la complessiva spesa di € 290.450,35 (duecentonovantamilaquattrocentocinquanta/35) trova copertura:

- quanto ad € **170.450,35**, nell'impegno di spesa n. 3948 del 06.12.2004 assunto con Determinazione dirigenziale DB4/81 del 16.11.2004, sul capitolo 122343 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004;
- quanto ad € **120.000,00**, nell'impegno di spesa n. 3949 del 06.12.2004 assunto con Determinazione dirigenziale DB4/81 del 16.11.2004, sul capitolo 122342 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004;

5. di riservarsi l'adozione di ogni altro conseguente provvedimento di competenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 746 del 09.08.2004;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
7. di inviare copia della presente Determinazione al Servizio *B.U.R.A.* ed alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, ai sensi della L.R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Arch. Mariangela Virno**

*Segue allegato*



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - CONTROLLI  
 Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano

**Tabella "A" allegata alla Determinazione Dirigenziale n.DB4/ 51 del 10 maggio 2005**

Oggetto: Graduatoria Definitiva dei Progetti Pilota per la valorizzazione dell'ambito montano presentati ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 746 del 09.08.2004

Posizione	Comune Capofila	Comunità Montana	N° Enti Associati	Punteggio Attribuito	Posizione da Indice Disagio	Punteggio Attribuito	Costo	Compartec. Fin. Enti	Punteggio Attribuito	Compartec. Privati	Punteggio Attribuito	Proprietà Suolo	Punteggio Attribuito	Canterabilità	Punteggio Attribuito	Totale Punteggio
1	Colledara	Val Sangro	14	13	82	5	€ 380.000,00	24%	3	NO	0	SI	3	SI	3	27
2	Fallo	Medio Sangro	8	7	5	7	€ 453.830,00	26%	6	10%	3	SI	3	NO	0	26

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Dr.ssa Gabriella BASCIANI

Il Dirigente del Servizio  
 Arch. Mariangela VIRNO

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.05.2005, n. DF3/45:

**Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. S.S. 17 km 96 – 67039 Sulmona AQ – Proroga ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – dell’autorizzazione regionale n. 501 del 30.03.2000 inerente: “la realizzazione ed esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, prodotti all’interno dello stabilimento strada Statale S.S. 17 “Apulo Sannitica” km 96 – 67039 Sulmona.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L.R. 28.04.2000 n. 83 – dell’autorizzazione regionale n. 501 del

30.03.2000 a favore della Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona inerente: “l’autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, prodotti all’interno dello stabilimento strada Statale S.S. 17 “Apulo Sannitica” Km 96 - 67039 Sulmona, nell’area individuata al Foglio di mappa n. 9 particelle catastali nn. 58-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569, per una potenzialità annua pari a circa **14530,2 tonnellate**;

- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dal 30 marzo 2005, (data di scadenza della D.G.R. n. 501 del 30.03.2000), ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. Abruzzo - Dipartimento Provinciale dell’Aquila – n. 1918 del 31.03.2005, sono di seguito elencati:

CER Autorizzati D.G.R. N° 501 del 30.03.2000	CER Ammissibili	Descrizione	Stato Fisico
12 01 01	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di acciaio)	Solido non pulver.
12 01 01	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi (trucioli di ghisa)	Solido non pulver.
12 01 04	12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Solido non pulver.
19 09 05	12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*	Solido non pulver.
13 02 01*	13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, in- granaggi e lubrificazione, non clorurati	liquido
13 05 02*	13 05 02*	fanghi di separazione olio/acqua	Fangoso palabile

15 01 01	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Solido non polver.
15 01 03	15 01 03	imballaggi in legno	Solido non polver.
15 01 04	15 01 04	imballaggi metallici	Solido non polver.
20 03 01	15 01 06	imballaggi in materiali misti	Solido non polver.
16 06 01*	16 06 01*	batterie al piombo	Solido non polver.
16 06 04	16 06 04	pile alcaline (tranne 160603)	Solido non polver.
17 04 05	17 04 05	ferro e acciaio	Solido non polver.
17 04 08	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	Solido non polver.

- 4) di fare salve eventuali valutazioni, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, a seguito dei chiarimenti richiesti all' A.R.T.A. Abruzzo - Dipartimento Provinciale dell'Aquila;
- 5) di obbligare la Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. - S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona - alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (**A art. 2**); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
  - deve essere evitato lo stoccaggio temporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
- 8) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell'Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di ri-

fiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

- 9) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
- 10) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Sulmona (AQ), all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale dell'Aquila, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
- 12) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. – Magneti Marelli S.r.l. S.S. 17 Km 96 - 67039 Sulmona;
- 13) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**dott. Massimo Di Giacinto**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.05.2005, n. DF3/46:

**D.Lgs. 05.12.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. D.Lgs 13.01.03, n. 36, art. n. 17. L.R. 28.04.2000, n. 83. – Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Colle San Luca del Comune di Cugnoli (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 13.01.03 n. 36, il Piano di Adeguamento presentato dall'Amministrazione Comunale di Cugnoli (PE) relativo alla discarica ubicata in località Colle San Luca del Comune medesimo, costituito dagli elaborati progettuali indicati in premessa, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali, già realizzate o ancora da realizzare, si prescrive:
  - la copertura finale della porzione di discarica in coltivazione o ancora da coltivare alla data della riunione del GdL (04.03.04) mediante uno strato di spessore  $\geq 50$  cm di limi o argille con conducibilità idraulica pari a  $10^{-8}$  m/s, sormontato da uno strato di spessore  $\geq 50$  cm di materiale drenante ed infine uno strato di copertura di spessore  $\geq 1$  m di terreno vegetale al fine di favorire gli interventi di piantumazione.
  - relativamente al piano di gestione operativa della discarica (da intendersi come fase di gestione post-operativa atteso che l'autorizzazione all'esercizio della discarica risulta scaduta in data 04.12.04) si prescrive quanto segue:
  - Il percolato deve essere evacuato tempestivamente dalle vasche evitando che si

formi il battente idraulico sul fondo delle vasche stesse.

- Il volume di percolato all'interno del serbatoio di accumulo non dovrà superare un valore pari all'80% del volume complessivo disponibile.
  - E' vietata qualsiasi forma di ricircolo di percolato nel corpo della discarica.
  - Al fine di limitare la formazione di percolato deve essere realizzata tempestivamente, con le modalità indicate nel PdA, la chiusura delle vasche già esaurite alla data della riunione del GdL (04.03.04).
  - relativamente al piano di gestione post operativa della discarica, pur senza formulare prescrizioni specifiche, devono comunque essere assicurate tutte le attività, ove applicabili, previste al punto 4.1 dell'All. 2 al D.Lvo 36/03;
  - relativamente al piano di ripristino ambientale, si formula la seguente prescrizione:
    - Il Piano di ripristino Ambientale dovrà essere realizzato prevedendo la riqualificazione ambientale con la ricostituzione degli aspetti morfologici, paesaggistici e vegetazionali della zona.
  - relativamente al piano finanziario, in considerazione dell'esigenza di fornire la garanzia di cui all'art. 14 del D.Lvo 36/03 adeguata ai costi reali, si formula la seguente prescrizione:
    - Venga presentato il Piano Finanziario distinguendo in modo analitico le spese relative a:
      - gestione operativa, comprese spese relative al personale, ai mezzi d'opera utilizzati e alle spese generali e tecniche;
      - ricomposizione ambientale e gestione del periodo successivo alla chiusura;
  - relativamente a quanto previsto dall'art. 17 punto 4 in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento, si prescrive che la chiusura delle vasche esaurite, con le modalità indicate nel PdA presentato e/o stabilite nel citato verbale del GdL, venga avviata entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per quel che concerne le attività di chiusura definitiva e ripristino ambientale esse dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di chiusura delle singole vasche;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 50 del 08.05.01, con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;
  - 3) di classificare la discarica, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 36/03, come discarica per rifiuti non pericolosi;
  - 4) di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.T.A., la data di avvio e di conclusione dei lavori di cui al precedente punto 1) entro e non oltre il termine di gg. 10 dall'avvio e dalla conclusione dei lavori stessi;
  - 5) di prescrivere, altresì, il rispetto di quanto di seguito indicato:
    - di fare salve eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta, di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
    - l'adeguamento delle garanzie finanziarie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/03, determinate dalla Deliberazione di G.R. n.



1387 del 29.12.2004, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 13 del 09.03.2005, integrativa di quanto già stabilito con D.G.R. n. 1198 del 10/12/2003;

- la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 22/97;
- l'obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni fissate al D.Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/2000;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. Abruzzo (Direzione Regionale Pescara e Dipartimento Provinciale di Pescara) e alla Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti;

7) di notificare il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Cugnoli (PE);

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*;

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 - IV comma - del D. Lgs. n. 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**dott. Massimo Di Giacinto**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/47:

**D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 art. 28 - L.R.**

**28.04.2000 n. 83. – Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo] – Proroga dell'autorizzazione regionale D.G.R. n. 80 del 2.02.2000 per l'esercizio di un impianto di trattamento di reflui speciali non pericolosi, con stoccaggio provvisorio, da avviare nell'impianto di depurazione consortile ubicato in Località S. Martino del Comune di Chieti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione regionale n. 80 del 02.02.2000 per l'esercizio di un impianto di trattamento di reflui speciali non pericolosi, con stoccaggio provvisorio, da avviare nell'impianto di depurazione consortile ubicato in Località S. Martino del Comune di Chieti, a favore del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro – [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo], individuato al foglio di mappa n. 12 particelle catastali nn. 4066-4237-4239-4067-4116-263-264-265-266-267, e con una potenzialità dell'impianto pari a 34.675 tonnellate annue;
- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dal **16 maggio 2005**, (data di scadenza della D.G.R. n. 80 del 02.02.2000), ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell'ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti - prot. n. 337 del 28.01.2005, sono di seguito elencati:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

**02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia**

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

**02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia**

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

**02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti**

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

**02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti**

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

**02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima**

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 07 percolato di discarica

**19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02**

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 03 altri rifiuti urbani

**20 03 04 fanghi delle fosse settiche**

**20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature**

4) di obbligare il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro, alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del

29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

5) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già

previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

7) di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs.

n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amministrazione Provinciale di Chieti e all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

- 8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
- 9) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
- 11) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara – Alento – Foro [Via Gizio n. 36 – 66013 Chieti Scalo];
- 12) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**dott. Massimo Di Giacinto**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/48:

**D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni – artt. 27 e 28 - L.R. 28.04.2000 n. 83. – Ditta FARM-ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 – 65016 Montesilvano (PE) – Integrazione tipologie di rifiuto ed adeguamento potenzialità all'impianto autorizzato con Determina Dirigenziale DF3/113 del 24.11.2003.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. – L.R. 28.04.2000 n. 83 – la richiesta, di cui in premessa, relativa alla integrazione di tipologie di rifiuto e aumento della potenzialità, per un totale complessivo di ulteriori 3.200 tonnellate/annue, presentate dalla Ditta FARM-ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 - 65016 Montesilvano (PE) relativamente all'impianto già autorizzato con DF3/113 del 24.11.2003 ubicato in località S. Antonio C.da Foreste del suddetto Comune;
- 2) di stabilire che la suddetta approvazione viene resa in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Marzo Anno 2004

**Allegato n. 1)** Relazione tecnica;

**Allegato n. 2)** Dichiarazione conformità valutazione impatto acustico sull'ambiente esterno legge 26.10.1995 n. 447;

**Allegato n. 3)** Dichiarazione conformità Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626;

**Allegato n. 4)** Elaborati grafici vari: ubicazione zona deposito, schema scaffalature, schema contenitori da 40 l, schema contenitori da 60 l;

Mese di Aprile Anno 2004

**Allegato n. 5)** Integrazione valutazione impatto acustico sull'ambiente esterno – art. 8 legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Allegato n. 6)** Calcolo di fattibilità potenzialità impianto;

**Allegato n. 7)** Relazione

**Allegato n. 8)** Tavola n. 1 – Corografia scala 1:25.000, Stralcio aerofotogrammetrico

scala 1:5.000, Planimetria catastale scala 1:2.000, Stralcio P.R.G.

scala 1:10.000, Planimetria generale scala 1:500;

**Allegato n. 9)** Tavola n. 2 – Pianta piano terra scala 1:200, Stralcio pianta piano terra scala 1:100, Scheda funzionale scaffalatura scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l 40 scala 1:50, Ipotesi utilizzo deposito contenitori l 60 scala 1:50, Calcolo potenzialità;

**Allegato n. 10)** Integrazione valutazione impatto acustico sull'ambiente esterno – art. 8 Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro

sull'inquinamento acustico) – Aggiornamento valutazione a seguito di nota A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n. 2384/SFRE-DO;

**Allegato n. 11)** Verifica fonometrica;

Mese di Settembre Anno 2004

**Allegato n. 12)** Relazione - rimodulazione proposta chiarimenti;

Mese di Gennaio Anno 2005

**Allegato n. 13)** n. 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15 – art. 20 D.P.R. 403/98) datate 15.01.2005 a firma del Dott. Antonio Costa;

**Allegato n. 14)** Scheda modalità tecnico-operative distinte per codice C.E.R. datata gennaio 2005 a firma dell'Ing. Carlo Taraschi;

3) di autorizzare la Ditta in oggetto all'esercizio delle integrazioni indicate ai precedenti punti 1) e 2), oltre a quanto precedentemente autorizzato a favore della Ditta stessa con la menzionata Determinazione Dirigenziale n. DF3/113/03, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

**dell'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:**

- che sarà evitata la miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9, D.Lgs. 22/97);
- La loro collocazione in contenitori differenziati ed adatti secondo la varietà dei rifiuti da trattare;

- L'indicazione delle parti dell'impianto destinate allo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi da tenere separati prima che siano avviati alle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97;
- Che le categorie dei rifiuti sanitari riportati nell'art. 5 D.P.R. 254/2003 provenienti dalla raccolta differenziata saranno gestiti attraverso il recupero di materia;
- Che la raccolta, il trasporto e il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conferiti negli appositi imballaggi preliminarmente sigillati dal produttore, saranno sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi (art. 8, c. 3, lett. b, D.P.R. 254/2003);
- Che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto sarà effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile (art. 8, c. 3, lett. c), D.P.R. 254/2003);
- Che il deposito preliminare nell'impianto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non supererà i cinque giorni ( art. 8, c. 3, lett. d, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, (CER 20 03 01) saranno sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani (art. 9, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale, e non assimilati ai rifiuti urbani (CER 19 12 10) destinati ad impianti CDR e/o di

- produzione energia, saranno soggette alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione speciale dei rifiuti pericolosi (art. 9, c. 6, D.P.R. 254/2003);
- Che lo smaltimento fuori regione dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani avverrà secondo le condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 22/97 (art. 9, c.7, D.P.R. 254/2003);
  - Che i rifiuti sanitari sterilizzati saranno avviati ad impianti di produzione CDR, di energia, di incenerimento di rifiuti urbani o speciali;
  - Che in mancanza di questi impianti viene richiesta l'autorizzazione temporanea ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (art. 11 D.P.R. 254/2003);
  - Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno smaltiti mediante termodistruzione in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali o in impianti dedicati e senza manipolazione diretta (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
  - Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che presentano anche le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del D.Lgs. 22/97, saranno smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
  - Che i rifiuti dei farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, materiali visibilmente contaminati dagli stessi, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno smaltiti in impianti di incenerimento (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);
  - Che i chemioterapici antiblastici saranno smaltiti in impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);
  - Che i rifiuti da organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 2, D.P.R. 254/2003);
  - Che il formulario di identificazione che accompagna i rifiuti riporterà correttamente l'identificazione dei rifiuti con i codici CER fin dalla loro produzione ed in ogni fase della loro gestione, incluso il trasporto, e la corretta quantità in peso del rifiuto (art. 15 D.Lgs. 22/97, direttiva ministeriale 09/04/2002);
  - Che i rifiuti pericolosi sottoposti a regimi speciali (batterie, pile, oli esausti, oli esausti contenenti PCB, amianto, ecc.) saranno sottoposti alle richiamate normative di settore;
  - Che sarà data immediata comunicazione all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara – Viale Marconi n. 51 – 65126 Pescara, dei rifiuti trascritti con il codice 99 prima del loro smaltimento e/o recupero;
  - Che sarà data comunicazione trimestrale al sopra citato Dipartimento A.R.T.A. di tutti i rifiuti stoccati e delle relative operazioni di smaltimento e/o recupero ai fini dei controlli istituzionali e, secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70, al fine della tenuta del catasto regionale dei rifiuti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/97);
  - Che saranno rispettate tutte le disposizioni riportate nel D.Lgs. 22/97 (s.m.i.) e nei relativi decreti di attuazione non qui richiamate.

- Che, in merito ai codici C.E.R. 20 01 31\*, 20 01 32 e 20 01 34, segnalati nel predetto parere tecnico da parte dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara del 06.05.2004, nonché in relazione agli ulteriori rifiuti classificati con il CER 20 sopra riportati, nel caso in cui siano effettivamente derivanti da utenze domestiche o utenze rientranti nell'ambito di servizi pubblici di igiene urbana, la Ditta beneficiaria del presente provvedimento deve essere debitamente incaricata, per l'esercizio di tali attività, nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

**dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, con nota prot. n. 04224 del 27.12.2004:**

- Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo l'entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata del suolo;
- Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;
- La regimazione e l'allontanamento delle acque interessanti l'area dell'insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura

stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;

- Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi d'acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici.

**della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva e della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica come evidenziato da nota prot. n. 1018/DP del 17.01.2005:**

- a) Che siano predisposte adeguate procedure finalizzate ad accertare l'efficiente chiusura degli imballaggi nella fase della presa in carico dei rifiuti al domicilio del detentore;
- b) Che la presa in carico dei rifiuti di cui al codice 17 06 01 (materiali isolanti contenenti amianto), sia effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92, dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e smissione dei rifiuti contenenti amianto (ivi compreso il D.Lgs. 277/91 art. 34 relativamente ai piani di lavoro);
- c) Che siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire la produzione e conseguente diffusione nell'ambiente esterno di molestie olfattive nel corso di tutte le fasi lavorative;
- d) Che in tutte le fasi del ciclo lavorativo, siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire ogni forma di diffusione dei rifiuti. Nei casi

di rotture accidentali degli imballaggi, con particolare riguardo a quelli contenenti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo, dovranno essere adottate misure che siano ritenute efficaci nel rimuovere totalmente e nel più breve tempo possibile, lo specifico inquinante e l'eventuale rischio infettivo ad esso connesso;

**Nel caso che, in una qualunque fase lavorativa, si verificano incidenti di particolare rilevanza che interessino rifiuti pericolosi ed a rischio infettivo, e che nonostante tutte le misure adottate, non sia possibile rimuovere totalmente ed immediatamente gli inquinanti, è necessario che venga data sollecita comunicazione al Servizio di Igiene Sanità Pubblica della A.U.S.L. ed all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara.**

- e) Che venga categoricamente esclusa manipolazione di sorta dei rifiuti all'esterno del fabbricato;

Oltre a ciò, considerato che l'adeguamento delle potenzialità della Ditta comporterà automaticamente un

incremento del transito di automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, dopo la messa a regime dell'impianto, sia verificato mediante Tecnico competente che le immissioni di rumore all'interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi all'area dell'impianto e nell'ambiente esterno a destinazione residenziale, siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (e D.P.C.M. 14/11/97 art. 4 per il criterio differenziale).

La Ditta relativamente al Punto c) della predetta nota, con riferimento al codice CER n. 20 01 08, dichiara di voler seguire due possibilità: o munirsi di autoclave adeguata con conseguente modifica degli imballaggi oppure effettuare lo smaltimento nel tempo massimo di ventiquattro ore.

- 4) di stabilire che le specifiche relative all'aumento dei CER ammissibili all'impianto, e della potenzialità dell'impianto di che trattasi, sono riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un quantitativo annuo totale pari a 2.811 tonnellate:

#### Allegato A

CODICI C.E.R.	Descrizione - D.Lgs. 22/97	Descrizione D.P.R. 254/03	Potenzialità annua (t/a)	PROVENIENZA	
				Regione (t/a)	Fuori Regione (t/a)
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		20	16	4
07 05 13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		20	16	4
07 05 14		Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13	500	400	100



07 05 99	Parafarmaci non altrimenti specificati		20	16	4
07 06 99	Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici		200	160	40
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		20	16	4
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		20	16	4
18 02 03		Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	32	27	5
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		50	30	20
20 01 25	Oli grassi e commestibili		50	30	20
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		50	30	20
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		50	30	20
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		50	30	20
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		50	30	20
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		50	30	20

20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		50	30	20
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		50	30	20
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		50	30	20
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici	100	80	20
20 01 01	Carta e cartone	Carta, cartone	50	30	20
20 01 02	Vetro	Vetro	50	30	20
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti delle cucine, rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive trasmissibili attraverso i residui	50	30	20
20 01 10	Abbigliamento	Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi	50	30	20
20 01 11	Prodotti tessili	Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi	50	30	20
20 01 21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Lampade fluorescenti .....	50	30	20

20 01 37		Materiali ingombranti non contenenti sostanze pericolose	50	30	20
20 01 39	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Legno	50	30	20
20 01 40	Metallo	Metallo	50	30	20
18 01 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	Rifiuti taglienti inutilizzati	24	20	4
18 01 06*		Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione europea 2001/118/CE	100	80	20
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione europea 2001/118/CE	100	80	20
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici	Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate	100	80	20
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	30	20	10
18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	Rifiuti taglienti inutilizzati	37	22	15
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Organi e parti anatomiche non riconoscibili, piccoli animali da esperimento, rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica, rifiuti taglienti.....	35	25	10

18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	27	23	4
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	Sostanze chimiche di scarto non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione europea 2001/118/CE	27	23	4
18 02 07*	Medicinali citotossici e citostatici	Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate	24	20	4
16 06 01*	Batterie al piombo	Batterie al piombo	35	30	5
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	Batterie al nichel-cadmio	35	30	5
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	Batterie contenenti mercurio	35	30	5
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
15 01 02	Imballaggi in plastica	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5

15 01 03	Imballaggi in legno	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
15 01 04	Imballaggi metallici	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5

15 01 07	Imballaggi in vetro	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	35	30	5
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	20	16	4
09 01 04*	Soluzioni fissative	Soluzioni fissative	20	16	4

- 5) di stabilire, inoltre, che relativamente ai CER analiticamente riportati nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la presente autorizzazione e l'avvio del relativo esercizio, è condizionato alla preventiva trasmissione, da parte della Ditta FARM-ECO SERVICE S.r.l., di una relazione nella quale risultino indicate e suddivise le singole potenzialità, la potenzialità totale dei CER di cui all'Allegato "B", nonché i quantitativi di provenienza regionale ed extraregionale nel limite di 389 tonnellate annue;

#### Allegato B

CODICI C.E.R.	Descrizione - D.Lgs. 22/97	Descrizione D.P.R. 254/03	Potenzialità annua (t/a)	PROVENIENZA	
				Regione (t/a)	Fuori Regione (t/a)
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani			
20 02 01	Rifiuti biodegradabili provenienti da	Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio			

	attività di giardinaggio	effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie			
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	Spazzatura			
20 03 01		Rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani.....art. 9, c.2			
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Materiali ingombranti			
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto	Materiali isolanti contenenti amianto			
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB			
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati			
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	Oli sintetici per circuiti idraulici			
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili			
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	Altri oli per circuiti idraulici			
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici				

20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33				
----------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- 6) di stabilire che la relazione indicata al precedente punto 5), da trasmettere all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, sarà oggetto di verifica da parte della stessa Agenzia, che provvederà successivamente a rimettere allo scrivente Servizio apposito parere tecnico in merito; a seguito dell'acquisizione del parere tecnico la Regione formalizzerà il proprio eventuale assenso relativo all'avvio dell'esercizio di quanto riportato nell'Allegato "B";
- 7) di confermare, per intero e per quanto applicabile quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. DF3/113 del 24.11.2003;
- 8) di obbligare, la Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, a conformare la documentazione prevista all'art. 22 della Legge Regionale n. 83/2000, relativamente alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, così come indicato nella circolare regionale prot. n. 2865 del 22.03.2005;
- 9) di richiamare, la Società a quanto stabilito dalla legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e 29;
- 10) di fare salvi eventuali ed ulteriori visti, pareri, nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni, non partecipanti alla predetta Conferenza dei Servizi; sono fatti salvi, altresì, eventuali altri diritti di terzi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti ac-

certata pericolosità o dannosità dell'attività esercita e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 22/97;

- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara – All'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 13) di notificare il presente provvedimento alla Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. - Corso Umberto n. 474 – 65016 MONTESILVANO (PE);
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Massimo Di Giacinto**



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DF3/49:

**Volturazione della titolarità dell'autorizzazione Delibera di Giunta Regionale n. 2448 del 17/11/99, inerente: "Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, ai sensi del D.L.vo 22/97 Artt. 27 e 28, da realizzarsi nel Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), in località Paolantonio, a favore della Ditta Ranalli Gennaro & Roberto S.n.c. - Viale Kennedy, 254 - 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), da: "Ditta Ranalli Gennaro & Roberto S.n.c. V.le Kennedy, 254 - 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE) "a : "Ditta Ranalli Roberto V.le Kennedy, 254 [64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)]".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di Volturare, la titolarità dell' autorizzazione regionale n. 2448 del 17/11/99, da: "Ditta Ranalli Gennaro & Roberto - V.le Kennedy 254, 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) "a "Ditta Ranalli Roberto - V.le Kennedy 254, [64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)]";
- 2) di confermare, integralmente, il contenuto del provvedimento di cui al punto 1);
- 3) di notificare ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Ranalli Roberto - V.le Kennedy 254, [64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)];
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo - Direzione

Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. Abruzzo - Dipartimento Provinciale di Teramo, all'Albo Nazionale Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Teramo;

- 5) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**dott. Massimo Di Giacinto**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.05.2005, n. DF3/50:

**D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 - Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba-Fino - Via P. Baiocchi n. 25 - Atri (TE) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi - implementazione da ubicarsi in località S. Lucia nel Comune di Atri (TE) -**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 - il progetto presentato dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba-Fino - Via P. Baiocchi n. 25 - 64032 ATRI (TE) - per la realizzazione e gestione di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi - implementazione da ubicarsi in località S. Lucia nel Comune di Atri (TE) - classificazione della nuova discarica ai sensi dell'art. 04 del Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 come discarica di rifiuti non pericolosi, identificabile nel N.C.T. al Foglio n. 72 Particelle 1, 2, 3, della superficie complessiva di circa mq 150.000 (centocinquantamila), e una volumetria netta dei rifiuti pari a 90.000 mc, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Dicembre Anno 2003

**Allegato n. 1** - Implementazione - Progetto definitivo - Relazione;

**Allegato n. 2** - Studio geologico, geotecnico ed idrogeologico - Relazione e allegati;

**Allegato n. 3** - Tavola n. 1 - Corografia scala 1:25.000 - Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:5.000

**Allegato n. 4** - Stralcio P.R.G. scala 1:5.000 - Planimetria catastale scala 1:2.000;

**Allegato n. 5** - Tavola n. 2 - Schema cronologico autorizzativo scala 1:1.000;

**Allegato n. 6** - Tavola n. 3 - Planimetria stato di fatto scala 1:500 - Rilievo;

**Allegato n. 7** - Tavola n. 4 - Sezioni stato di fatto scala 1:500;

**Allegato n. 8** - Tavola n. 5 - Planimetria costruttiva scala 1:500;

**Allegato n. 9** - Tavola n. 6 - Sezioni di scavo scala 1:500;

**Allegato n. 10** - Tavola n. 7 - Calcolo volumi di scavo;

**Allegato n. 11** - Tavola n. 8 - Planimetria di conduzione accrescimento scala 1:500;

**Allegato n. 12** - Tavola n. 9 - Sezioni di accrescimento scala 1:500;

**Allegato n. 13** - Tavola n. 10 - Calcolo volumi di abbancamento;

**Allegato n. 14** - Tavola n. 11 - Planimetria a discarica ultimata scala 1:500;

**Allegato n. 15** - Tavola n. 12 - Sezioni a discarica ultimata scala 1:500;

**Allegato n. 16** - Tavola n. 13 - Particolare pacchetto di chiusura scala 1:200;

**Allegato n. 17** - Tavola n. 14 - Planimetria schema convogliamento acque meteoriche scala 1:1.000;

**Allegato n. 18** - Tavola n. 15 - Planimetria schema impianto di captazione del biogas scala 1:1.000;

**Allegato n. 19** - Tavola n. 16 - Particolari costruttivi scala varia;

2) di autorizzare il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba-Fino a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiu-

ti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

- 4) di autorizzare il Consorzio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

*dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo:*

1. I movimenti di terra siano contenuti al minimo indispensabile;
2. I materiali di risulta eccedenti le necessità di cantiere, siano sistemati e ben conguagliati in località idonea e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 22/97;
3. Le acque piovane siano allontanate dal perimetro dell'impianto e condotte in luoghi idonei in modo da non provocare dissesti, ruscellamento e danni, specie quelli previsti dall'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
4. Il percolato e le acque di discarica siano captati, raccolti e smaltiti nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 ovvero dal D.Lgs. 152/99;
5. Sia salvaguardata la vegetazione arborea radicata a margine della zona di intervento;
6. Siano adottati opportuni accorgimenti al fine di salvaguardare le acque di falda dall'inquinamento;
7. Con il ripristino ambientale che prevede la destinazione finale ecologico forestale sia ricostituito uno strato edafico dello spessore minimo di cm 30 utilizzando primariamente il suolo precedentemente accantonato;
8. A lavori ultimati si provveda a rinverdire tutte le parti di terreno smosso mediante semina di idonei miscugli di piante erba-

cee e piantagione di soggetti a portamento arboreo e arbustivo autoctone.

*dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo:*

- 1) Sui vecchi rifiuti, sulla parte in cui saranno sovrapposti i nuovi, occorrerà provvedere alla stesa di materiale di regolarizzazione per un'altezza minima di cm 30;
- 2) Fornitura e posa in opera di materiale arido di drenaggio e di rottura anticapillare per un'altezza minima di cm 50;
- 3) Strato minerale compattato con permeabilità  $K < 10(-8)$  per un'altezza minima di cm 100;
- 4) Fornitura e posa in opera di geomembrana (spessore minimo mm. 1.5) sia sul fondo della nuova discarica che sulle sponde accoppiata con geotessili di protezione da rischi di perforazione da parte dello strato drenante in ghiaietto; nel caso di utilizzo di geomembrana liscia le sponde non potrebbero superare gli 8° di pendenza, mentre utilizzando geomembrane (*doppio ruvide*) si può arrivare fino a 35°; tale ultima soluzione, in caso di forti piogge garantisce stabilità degli strati di copertura sulle sponde; per evitare smottamenti in caso di piogge il progetto dovrebbe prevedere canali di convogliamento delle acque piovane verso embrici posti sulle sponde, adeguatamente dimensionati;
- 5) Fornitura e posa in opera di materiale di drenaggio per un'altezza minima di cm 50, all'interno del quale inserire i tubi perforati in HDPE per la raccolta e drenaggio del percolato: non è condivisibile la soluzione proposta con "..... calette trapezoidali .....";

- 6) Fornire un calcolo del volume del percolato da trattare in funzione dei tempi di ritorno e delle altezze di pioggia, calcolando le dimensioni delle relative vasche di accumulo del percolato; verificare che le dimensioni delle vasche esistenti siano sufficienti a raccogliere tutto il percolato che si formerà nell'intero corpo della discarica;
- 7) Inserire una rete orizzontale per la captazione del biogas della vecchia discarica sulla parte interessata dalla nuova facendo ben attenzione a saldare la geomembrana sulla tubazione di raccolta del biogas e prevedendo opportune pendenze per la regimazione e l'allontanamento del percolato;
- 8) Lo strato di regolarizzazione del capping deve essere almeno di 0,3 metri, gli altri strati del capping devono avere come valore minimo di spessore quello previsto dal Decreto 36/2003;
- 9) Per la parte in cui non vi sarà contiguità tra le due discariche occorrerà provvedere alla chiusura finale della stessa non appena i volumi saranno esauriti;
- 10) In fase di inizio dei lavori il progettista dovrà provvedere ad evidenziare i caposaldi come prescritto in Decreto 36/2003, dandone comunicazione all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, evidenziando le distanze dalle funzioni sensibili, dai centri abitati e dalle case sparse.

Prima dell'inizio dei lavori il Consorzio dovrà provvedere a rimettere a questo Dipartimento A.R.T.A. una relazione tecnica corredata di planimetrie con la descrizione delle modalità di esecuzione delle prescrizioni tecniche sopra evidenziate, nonché il piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali con i parametri e frequenza minima delle misure per ciascu-

na matrice ambientale comprese le acque sotterranee per le quali dev'essere prevista la realizzazione di tre piezometri opportunamente indicati in planimetria.

*della Azienda Unità Sanitari Locale – Teramo – Distretto Sanitario di Base – Atri (TE):*

1. La strada di accesso deve essere resa conforme alle norme tecniche specifiche;
2. Sia all'esterno della porta di ingresso, sia all'interno dell'impianto deve essere resa possibile la manovra di conversione dei veicoli respinti o che si presentano fuori dell'orario di apertura;
3. Nei pressi dei box servizi e controllo devono essere realizzate l'officina e la rimessa delle macchine necessarie per l'esercizio della discarica. Per la riparazione di dette macchine sono opportuni una fossa di montaggio ed un dispositivo di sollevamento;
4. Deve essere individuato un idoneo spazio per il ricovero degli attrezzi e deve essere realizzato un impianto di lavaggio degli stessi;
5. La piazzola di lavaggio degli automezzi deve essere adeguatamente attrezzata. E' opportuno, inoltre, realizzare anche un idoneo sistema di pulizia delle sole ruote dei veicoli che frequentano la discarica (pista di rotolamento, rulli di follatura o impianto di lavaggio);
6. Le acque di lavaggio, provenienti dagli impianti di lavaggio degli attrezzi, degli automezzi e dei pneumatici, devono essere introdotte in un impianto di depurazione meccanico (vasca di decantazione) con separazione degli oli e poi ricondotte in circolo. Le acque di supero di tale ricircolo devono essere smaltite secondo la normativa tecnica specifica;

7. il box contenente le installazioni sanitarie deve essere sostituito da altro che abbia uno spogliatoio di capacità sufficiente, areato, illuminato, ben difeso dalle intemperie, riscaldato durante la stagione fredda e convenientemente arredato. Inoltre, la disposizione interna dello spogliatoio, dei lavabi e delle docce deve essere tale da separare gli spazi in cui si entra sporchi da quelli in cui si esce puliti. Per i visitatori si dovrebbe prevedere un wc separato;
  8. Le acque di scarico domestiche, provenienti dai box servizi, devono essere smaltite secondo la normativa tecnica specifica.
  9. Prima dell'inizio dei lavori, il Consorzio dovrà provvedere a rimettere a questo Servizio una relazione tecnica dettagliata, corredata di planimetrie, con la descrizione delle modalità di esecuzione delle prescrizioni tecniche sopra evidenziate.
- 5) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell'impianto, (comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all'originale), nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell'art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;
  - 6) di stabilire che, per quanto concerne i rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite esclusivamente le tipologie stabilite dal D.M. 13.03.2003;
  - 7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
    - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
    - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
    - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
    - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
    - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
    - nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
  - 8) di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall'art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio

Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

- 9) di richiamare il Consorzio, al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 e dal Decreto Ministeriale 13.03.2003;
- 10) di richiamare altresì, il Consorzio a quanto stabilito dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 28 e art. 29;
- 11) di obbligare il Consorzio, beneficiario della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;
- 12) di obbligare altresì, il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposta "garanzia finanziaria" in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta "garanzia finanziaria" sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;

13) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 04, del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atri (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

15) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino – Via P. Baiocchi n. 25 – 64032 ATRI (TE);

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e agli estremi al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Massimo Di Giacinto**

---

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.05.2005, n. DF3/52:

**Iniziativa Ambientali S.r.l. - Sede Legale: Località Cerratina 66042 Lanciano (CH). Domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero geomorfologico della cava sita in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano con materiali non pericolosi residuali dalle attività produttive e dalle lavorazioni redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi. Provvedimento di diniego dell'istanza.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di respingere l'istanza formulata dalla Società Iniziative Ambientali S.r.l, data 22.10.03, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti al n. 8928 del 22.10.03, concernente la realizzazione e l'esercizio di una discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano (CH), la cui localizzazione risulta indicata nei relativi documenti progettuali allegati alla predetta domanda di autorizzazione;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, all' A.R.T.A. Abruzzo (Direzione Regionale Pescara e Dipartimento Provinciale di Chieti), al Sindaco del Comune di Lanciano (CH), e alla Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo Nazionale

delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti;

3. di notificare il presente provvedimento alla Società Iniziative Ambientali S.r.l. - c/o Sistema 2000 S.r.l. Via Piane, 43 - 66030 Santa Maria Imbaro (CH);
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 - IV comma - del D. Lgs. n. 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Massimo Di Giacinto**

---

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DF2/53:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto relativo ai punti di emissione E19, E20, E21, E39, E40, E41, E44 -per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI ubicato in Case Molino di Villa Zaccheo - Comune di Castellalto (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta SERVIZI OSPE-DALIERI per l'impianto relativo ai punti di emissione E19, E20, E21, E39, E40, E41, E44 ubicato in Comune di Castellalto (TE), Case Molino di Villa Zaccheo, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 23.11.2004 - parte integrante e sostanziale dalla presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Franco Costantini**

---

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DF2/54:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di pulizia resinatura strutture 5, pressatura strutture 5, pulizia strutture sottolunotti, finiture linee E53, E83, A3301, A3300, VW SAD - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,**

**art. 6 - della Ditta INDUSTRIALE SUD da ubicarsi in zona industriale S. Nicolò a Tordino del Comune di Teramo.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta INDUSTRIALE SUD per gli impianti di pulizia resinatura strutture 5, pressatura strutture 5, pulizia strutture sottolunotti, finiture linee E53, E83, A3301, A3300, VW SAD, da ubicarsi in Comune di Teramo, zona industriale S. Nicolò a Tordino, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 18.1.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Franco Costantini**

---

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA



*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 13.04.2005, n. DF2/55:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta COLABETON ex GIM CALCESTRUZZI da ubicarsi in loc. Noce grande S.S. della Valle - Comune di Balsorano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta COLABETON ex GIM Calcestruzzi per l'impianto di betonaggio da ubicarsi in comune di Balsorano (AQ), loc. Noce Grande - S.S. della Valle, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 26.5.2003 - parte integrante e sostanziale dalla presente disposizione (all. n. 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Franco Costantini**

*DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 13.04.2005, n. DF2/56:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di molitorio - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta F.LLI CANDELORI ubicato in Comune di Atri (TE). Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/44 del 23.3.2004.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Di procedere alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/44 del 23.3.2004, alla Ditta F.LLI CANDELORI di Atri (TE), al fine di consentire alla Ditta di che trattasi, la continuazione delle emissioni in atmosfera relative all'impianto molitorio ubicato in Comune di Atri (TE), loc. Stracca, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 8.3.2005, e della documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti del Servizio;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 8.3.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 1) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

**Dott. Franco Costantini**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 19.04.2005, n. DF2/57bis:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera; per l'impianto di "recupero energetico di rifiuti come combustibile" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta ORLANDO ubicato in via S. Vincenzo 33 del comune di Vacri (CH). Autorizzazione concessa con DF2/372 del 30.10.2003. Diffida ai sensi degli artt. 6, 7, 24, 10 comma a) del D.P.R. 203/88.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di diffidare la ditta ORLANDO:
- ai sensi dell'art. 10 comma a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l'impianto di recupero energetico di rifiuti come combustibile, per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente, entro il quale la ditta ORLANDO dovrà ovviare alle difformità rilevate, effettuando la marcia controllata, come prescritto al punto 3 lett. c) della determinazione dirigenziale n. DF2/372 del 30.10.2003 e rispettare le prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 del D.P.R. 203/88, dal continuare le emissioni in atmosfera relative all'impianto di lavaggio mediante solventi di carte abrasive, (per il quale non è stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 203/88), senza la prescritta autorizzazione ai sensi del citato decreto;
- 2) di incaricare l'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente diffida;

*Omissis*

- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

**Dott. Franco Costantini**

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,  
ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 29.04.2005, n. DF2/62:

**D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7. DF2/147 del 12.09.2001 avente per oggetto: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione veicoli industriali e per l'impianto di realizzazione prototipi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della ditta Merker Yshima s.p.a., da ubicarsi in via Tiburtina Valeria, Km. 193,06, Comune di Tocco da Casauria (PE). Voltura DF2/147 del 12.09.2001, ditta Merker Yshima s.p.a., alla ditta Margaritelli Italia s.p.a. con sede legale in San Venanzio (TR) in via IV Novembre, n. 46.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) di volturare alla Ditta Margaritelli Italia s.p.a. l'autorizzazione concessa con DF2/147 del 12.09.2001, avente per oggetto: "Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione veicoli industriali e per l'impianto di realizzazione prototipi" - per i

fini ed ai sensi del D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203, art. 7 – della ditta Merker Yshima s.p.a., da ubicarsi in via Tiburtina Valeria, km. 193,06 Comune di Tocco da Casauria (PE).

*Omissis*

- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e al punto 1) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Franco Costantini**

## PARTE III

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

## CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

## CO.RE.COM. ABRUZZO

## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla graduatoria delle emittenti televisive locali, contributi anno 2004.**

## AVVISO

Pubblicazione graduatoria delle emittenti televisive locali, che hanno fatto domanda per l'attribuzione di contributi per l'anno 2004, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2004, approvata con deliberazione del Co.Re.Com. n. 19/2005 del 09.05.2005, in sostituzione della graduatoria di cui alla deliberazione n. 18/2005 del 13.04.2005, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 23 del 04.05.2005.

Graduatoria	Società Titolare	Emittente	TOTALE
1	RETE 8 S.R.L.	RETE 8	700,59
2	TELEMARE S.R.L.	TELEABRUZZO	392,18
3	NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE S.R.L.	TELEMARE	372,70
4	GRUPPO AIR S.R.L.	TELEMAX	238,53
5	WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.	ANTENNA 10	231,72
6	FIN TELEVISION S.R.L.	TELEPONTE	192,30
7	ESSEPI S.R.L.	TRSP	179,14
8	TELESIRIO S.R.L.	TELESIRIO	163,67
9	DIGITAL S.R.L.	DIGITAL	139,63
10	PUBBLISIRIO ANTENNA 2 S.R.L.	ANTENNA 2	119,95
11	FINSER D - TV6 S.R.L.	TV 6	114,80
12	ONDA TV S.R.L.	ONDA TV	107,49
13	AUTITALIA S.R.L.	TELENOVE	51,95
14	TELE A. S. S.R.L. SOC. COOP.	TELEAESSE	45,93
15	AUTITALIA S.R.L.	TV CAPITAL	27,11
16	CONFARTIGIANATO TERAMO	TV TERAMO	0,00
17	C.A.R.T.A. ONLUS	TV ATRI	0,00
18	TELE A DI ABBANEO ALFREDO S.R.L.	TELE A	0,00
19	TELEMARSICABRUZZO S.R.L.	ATV7	0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI L'AQUILA

SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

**Decreto n. 3 del 16.05.2005. T.U.  
11.12.1933, n. 1775 – Autorizzazione Elettro-  
dotto Scheda di pubblicazione.**

IL DIRIGENTE

Visti:

*Omissis*

DECRETA

Per tutto quanto premesso

- di autorizzare la Soc. T.E.R.N.A. S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Roma con sede legale in Via Regina Margherita, 125 Roma, alla ricostruzione ed esercizio dell'elettrodotto AT 150 Kv Canestro – Morino interessante i comuni di Canestro, Civitella Roveto, Civica D'Antino e Morino e fermo restando che la Soc. T.E.R.N.A. S.p.a. dovrà attenersi agli obblighi e condizioni contenuti nei relativi nulla osta degli Enti;
- di dichiarare, in forza dell'art. 9, comma 9° del D.P.R. 18-03-65, n. 342 e dell'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 20-09-88, n. 83 la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25-03-65, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di fissare i seguenti termini relativi al procedimento espropriativi:
  - durata dell'occupazione d'urgenza: anni tre;
  - espropriazione: inizio dalla data del presente Decreto e termine entro tre anni;
  - lavori: inizio entro un anno dall'immissione in possesso e termine entro tre anni;

- di esentare la Soc. T.E.R.N.A. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 18-03-65, n. 342 e del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 20-09-88, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Soc. T.E.R.N.A. stessa;
- che l'autorizzazione non annulla gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente, Soc. T.E.R.N.A. S.p.a., verso le Amministrazioni Pubbliche interessate.

La notifica del presente decreto alla Società interessata avverrà nel modo di legge.

IL DIRIGENTE

**Ing. Mario Pagliaro**

COMUNE DI

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.  
16 del 27/04/2005. Variante Tecnica di Ade-  
guamento del Vigente P.R.G. – Approvazio-  
ne.**

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

1. Di prendere atto e fare proprie le proposte di adeguamento elaborate dai professionisti incaricati in ordine alle indicazioni, prescrizioni e precisazioni espresse dalla S.U.P. con il parere n. 27/2005, parere allegato al Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Teramo V Settore n. 543 del 29.03.2005;
2. Di approvare, come in effetti approva, ai sensi dell'art. n. 43 della Legge Regionale 03.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni, la Variante Tecnica di Adegua-

mento del Vigente P.R.G., redatta dagli Archh. Luciano Cortese e Giustino Vallese, rimessa con nota prot. n. 5.781 del 22.04.2005;

3. Di dare atto altresì che:

a) - la Variante Tecnica di Adeguamento del Vigente P.R.G. si compone dei seguenti elaborati:

- Tav.1.a - Relazione Tecnica;
- Tav.1.b - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav.1.c - Relazione Integrativa;
- Tav.1.d - Relazione Integrativa alle Prescrizioni della Conferenza di Servizio del 16.12.2004;
- Tav.1.e - Relazione Parere SUP n. 27/2005;
- Tav. 2.a - Sistema Insediativo;
- Tav. 2.b - Sistema Ambientale;
- Tav. 2.c - Sistema Infrastrutturale;
- Tav. 3 - Trasposizione P.T.P.;
- Tav. 4 - Trasposizione Piano Regionale Paesistico;
- Tav. 5 - Perimetrazione Aree a Rischio D.L.180/98 e Vincolo Idrogeologico;
- Tav. 6 - Trasposizione Carta Geologica;
- Tav. 7 - Trasposizione Carta Geomorfologia;
- Tav. 8 - Reti Tecnologiche;
- Tav. 9.a - Progetto di Piano;
- Tav. 9.b - Progetto di Piano;
- Tav. 9.c - Progetto di Piano;
- Tav.10.a - Progetto di Piano;
- Tav.10.b - Progetto di Piano;

- Tav.10.c - Progetto di Piano;
- Tav.10.d - Progetto di Piano;
- Tav.10.e - Progetto di Piano;
- Tav.10.f - Progetto di Piano;
- Tav.11 - Perimetrazione Comparti e Ambiti di Ristrutturazione Urbana;
- Tav. 12 - Individuazione Edifici Dismessi dall'Uso Agricolo;
- Tav. 14.a - Verifica Stabilità Potenziale dei Versanti - Relazione;
- Tav. 14.b - Verifica Stabilità Potenziale dei Versanti - Elaborato Planimetrico;
- Allegato 1 - Standard Abitativo Medio;
- Allegato 2 - Tessuti Caratterizzati da Tipologie a Bassa Densità;
- Allegato 3 - Delibera Piano di Lotizzazione in c.da Colle Imperatore;
- Allegato 4 - Scheda di Emergenze Architettoniche di Appartenenza Privata.

i quali restano depositati agli atti dandoli per allegati al presente deliberato;

- b) - la Variante Tecnica è conforme al P.T.P. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Teramo n. 20 del 30.03.2001 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 22 del 26.10.2001.

*Omissis*

IL PRESIDENTE  
**F.to Franco Filipponi**

IL SEGRETARIO COM.LE  
**F.to Giuseppe Elba**

COMUNE DI  
 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)  
**Deliberazione del Consiglio Comunale n.  
 17 del 27/04/2005. Piano di Recupero e Ri-  
 qualificazione Urbana di Mosciano Capoluogo – Approvazione.**

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

1. Di approvare, come in effetti approva, il Piano di Recupero e Riquilificazione Urbana di Mosciano Capoluogo redatto dagli Archh. Di Pancrazio Raffaele e Di Francesco Francesca, costituito da:

- Relazione Tecnica ;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Controdeduzioni alle osservazioni;
- Calcolo superfici degli edifici di riferimento per la definizione del parametro mq/ab;
- Proposta modificativa comparto A1;
- Tav. 01 – Edifici di riferimento per la definizione del parametro mq/ab;
- Tav. 02 - Sistema Ambientale : Stato di Fatto;
- Tav. 03 – Sistema Ambientale : Progetto;
- Tav. 04 – Analisi del Tessuto Esistente : Altezze dei Fabbricati;
- Tav. 05 - Analisi del Tessuto Esistente : Stato di Conservazione degli Edifici;
- Tav. 06 – Stralcio P.R.G.;
- Tav. 07 – Stato di Fatto;
- Tav. 08 – Progetto: comparti edificatori;

- Tav. 09 – Categorie d’Intervento Edificatori;
- Tav. 10 – Numero dei Piani;
- Tav. 11 – Comparti A1, A2, A3;
- Tav. 12 – Comparti A4 – A5 – A6 – A7;
- Tav. 13 – Comparto A9;
- Tav. 14 – Comparti A10, A17;
- Tav. 15 – Comparto A11;
- Tav. 16 – Comparti A12, A13, A14;
- Tav. 17 – Comparto A15;
- Tav. 18 – Comparto A16;
- Tav. 19 – Comparto A18;
- Tav. 20 – Comparto A19, A21;
- Tav. 21 – Comparto A20;
- Tav. 22 – Comparti A22a, A22b;
- Tav. 23 – Comparto A24;
- Tav. 24 – Trasparenza Amministrativa;
- Tav. 25 – Comparto A26;
- Tav. 26 – Comparto A27;
- Tav. 27 – Comparto A28;
- Tav. 28 – Comparto A29;
- Tav. 29 – Comparto A30;
- Tav. 30 - Comparto A31;
- Tav. 31 – Comparto A25;

i quali restano depositati agli atti dandoli per allegati al presente deliberato.

2. Di dare atto che il Piano di Recupero e Riquilificazione Urbana di Mosciano Capoluogo è conforme alle previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale di Teramo n. 20 del 30.03.2001.

*Omissis*

IL PRESIDENTE  
**F.to Franco Filipponi**

IL SEGRETARIO COM.LE  
**F.to Giuseppe Elba**

COMUNE DI PIZZOLI (AQ)  
**Avviso di deposito variante P.d.L. "Cona di Falso"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 27.4.1995 n. 70 di modifica alla L.R. 12.4.1983 n. 18

RENDE NOTO

che da oggi e per 30 giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, è depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, la suddetta variante al Piano di Lottizzazione "Cona di Falso" adottata con deliberazione consiliare n. 11 del 5.5.2005, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/2000.

Entro i successivi 30 giorni dal suddetto periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti suddetti, richiedere a proprie spese rilascio di copie e presentare opposizioni e osservazioni; le osservazioni presentate, anche sottoforma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Pizzoli, li 19 maggio 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Geom. Bruno Sabatini**

COMUNE DI SCAFA (PE)

**Decreto Sindacale prot. n. 05 del 05.05.2005. Accordo di Programma fra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Scafa (PE) per la "Manutenzione straordinaria della rete stradale – intervento per l'adeguamento della viabilità in Via A. Moro S.P. Scafa – Lettomanoppello", ubicata nel Comune di Scafa (PE) – Art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 ed artt. 8 bis e ter L.U.R. n. 18/83 e s.m.i. .**

IL SINDACO

Richiamato il Decreto di Convocazione della Conferenza dei Servizi (prot. n. 7292 in data 13.02.2004 integrato con successiva nota in data 23.02.2004) a norma dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90 – art. 7 L. n. 109/94 – art. 34 D.Lgs n. 267/00 e art. 30 bis e 30 ter L.R. n. 18/83.

Dato atto che in data 02.03.2004 si è tenuta la Conferenza dei Servizi.

Rilevato, altresì, che in data 28.04.2005 è stato sottoscritto dai rappresentanti titolati degli Enti Interessati (Arch. Giuseppe De Dominicis Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Pescara, Rag. Luigi Sansovini Sindaco pro-tempore dell'Amministrazione Comunale di Scafa, Arch. Mario Mazzocca Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità e Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale di Pescara ed il Geom. Paolo Mantenuto Responsabile del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Comunale di Scafa) il definitivo Accordo di Programma per l'esecuzione delle opere finalizzate all'attuazione di un progetto per la "Manutenzione straordinaria della rete stradale – intervento per l'adeguamento della viabilità in Via Aldo Moro S.P. Scafa – Lettomanoppello";

Visto l'Accordo di Programma così come stipulato fra le parti interessate allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-

le e specificatamente i contenuti dei seguenti articoli:

Articolo 3: E' approvato il progetto per l'esecuzione delle opere finalizzate all'attuazione di un progetto per l'adeguamento della viabilità in Via Aldo Moro S.P. Scafa – Lettomanoppello, ricadente nel territorio del Comune di Scafa;

Articolo 4: "il presente accordo è approvato a norma dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante la successiva emanazione del Decreto approvativo da parte del Sindaco del Comune di Scafa (PE). Proprio in quanto l'intervento, così come risultante dal relativo progetto approvato in sede di conferenza di servizi in data 02.03.2004, non risulta conforme alla attuale destinazione urbanistica e, pertanto, ai fini della sua attuazione si rende necessaria la variazione degli strumenti urbanistici (locali o territoriali) vigenti, la stessa (variazione) viene contemplata nel presente Accordo di Programma tra gli Enti interessati, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale di Scafa, ai sensi e per gli effetti del successivo comma, 5 dell'art 34 del citato D.Lgs, n. 26/2000 ed emanazione del Decreto approvativo a cura del Sindaco del Comune medesimo, Ente territorialmente e giuridicamente competente alla luce delle citate disposizioni legislative nazionali e dell'art. 43 della L.R. n. 11/99, atteso che la Provincia di Pescara ha approvato il P. T. C. P. con delibera di C.P. n. 78 del 25.05.2001 pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 24 del 13.11.2002. L'adesione del Sindaco del Comune di Scafa, che comporta variazione dello strumento urbanistico in vigore, secondo le risultanze degli elaborati allegati al verbale della conferenza di servizi in data 02.03.2004 e con le relative norme tecniche, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;

Articolo 5: "Le opere e gli interventi previsti dal presente accordo saranno realizzate dalla Provincia di Pescara con il finanziamento complessivo previsto in € 199.869,00; il regime di proprietà della struttura, una volta ultimati i lavori, resterà alla Provincia di Pescara, che provvederà in proprio alla gestione e manutenzione del bene. L'Amministrazione Comunale di Scafa assolverà, altresì, all'impegno di autorizzare le eventuali varianti sostanziali al progetto approvato in sede di conferenza di servizi entro quindici giorni dalla richiesta motivata del Responsabile del Procedimento intendendo l'autorizzazione concessa in caso di superamento di detto termine. Il programma degli interventi di cui sopra e delle sue eventuali integrazioni o modificazioni potrà subire variazioni su proposta di ciascuna delle parti e l'esame di ogni proposta sarà effettuata dalle parti firmatarie.

Visto il progetto definitivo - esecutivo dell'iniziativa in argomento, parte integrante e sostanziale del citato Accordo di Programma, costituito dai seguenti elaborati tecnici Relazione Tecnica; Tav. P/01 quadro sinottico degli interventi; Tav. P/02 planimetria di tracciamento; Tav. P/03 profili longitudinali; Tav. P/04 sezioni trasversali; Tav. P/05 tavola della segnaletica; Tav. PE/01 esecutivi; Tav. G/01 planimetria individuazione degli interventi; Tav. G/02 planimetria individuazione degli interventi; Tav. R/01 rilievo fotografico; Tav. R/02 rilievo topografico.

Rilevato, altresì, che l'Accordo di Programma richiamato è stato stipulato fra le parti interessate ai sensi dell'art. 34 dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e contempla la variazione del vigente locale strumento urbanistico (P.R.G.) ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs, n. 267/2000;

Considerato che:

- a) l'art. 27 della L. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni, ai commi 4 e 5, preve-



de che l'Accordo di Programma è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, è pubblicato sul *B.U.R.A.* e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con D.P.G.R. e previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;

- b) in quanto trattasi di intervento non conforme all'attuale destinazione urbanistica, la necessaria variazione degli strumenti urbanistici (locali e/o territoriali) vigenti è stata contemplata nel richiamato Accordo di Programma tra gli Enti interessati, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale di Scafa, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 5 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ed emanazione del Decreto approvativo a cura del Sindaco del Comune medesimo, Ente territorialmente e giuridicamente competente alla luce delle citate disposizioni legislativo nazionali e dell'art. 43 della L.R. n. 11/99, atteso che la Provincia di Pescara ha approvato il P.T.C.P. con delibera di C.P. n. 78 del 25.05.2001 pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 24 del 13.11.2002;
- c) L'art. 8 ter della L.U.R. n. 18/83, nel testo in vigore, al comma 3° prevede che il Decreto di approvazione dell'Accordo, pubblicato sul *B.U.R.A.* determina conseguente variazione degli strumenti urbanistici qualora emanato con D.P.G.R. o D.P.G.P. o, come in tal caso, con Decreto del Sindaco, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Richiamato il parere favorevole sul progetto in argomento espresso dagli Enti (Amministrazione Provinciale di Pescara ed Amministrazione Comunale di Scafa);

Richiamati, altresì, i pareri espressi sul progetto dagli Enti sovraordinati e resi sia in Sede

di Conferenza dei Servizi che "a latere" della medesima;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 02.03.2004 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 18/83, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 70/95, e specificatamente gli articoli 8-bis ed 8-ter;

Visto l'art. 34, commi 4° e 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DECRETA

- 1) E' approvato L'ACCORDO DI PROGRAMMA fra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Scafa relativo alla "Manutenzione straordinaria della rete stradale – intervento per l'adeguamento della viabilità in Via Aldo Moro S.P. Scafa-Lettomanoppello", ubicata nel Comune di Scafa (PE), stipulato in data 28.04.2005;
- 2) Si da atto che la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente Decreto ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell'Accordo medesimo e determina la variazione dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) del Comune di Scafa;
- 3) Si dispone di richiedere la pubblicazione del presente Decreto alla Direzione del *B.U.R.A.* .

Dal Palazzo Municipale, 05 Maggio 2005

IL SINDACO  
**Rag. Luigi Sansovini**

---

COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)  
**Deposito delibera di adozione rettifica materiale al P.R.G. vigente.**

SI RENDE NOTO

Che nella segreteria del Comune di Tornimparte e per la durata di giorni 45 è depositato l'atto deliberativo n. 3 del 12.04.2005 il Consiglio Comunale di Tornimparte con oggetto: "Adozione rettifica errore materiale al P.R.G. vigente";

Nei confronti dell'atto sopra richiamato e durante il periodo di deposito possono essere presentati ricorsi proposte ed osservazioni da parte degli interessati.

Tornimparte, li 12 Maggio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**

COMUNE DI VILLALAGO (AQ)  
**Avviso di approvazione definitiva del Piano di Area Comunale (P.A.C.).**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e 47 della L.R. 18/83, come modificata dalla L.R. 70/95 e della L.R. 11/99, ai fini dell'efficacia della pianificazione urbanistica,

RENDE NOTO

Che il Piano di Area Comunale (P.A.C.) è stato approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. 6 maggio 2005, n. 7.

Villalago, li 13 maggio 2005

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
**Geom. Nassi Luigi**

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI AVEZZANO (AQ)  
VIA I. NEWTON - 67051 AVEZZANO

**Perizia di Variante ai lavori di Realizzazione delle Infrastrutture nel Nucleo Industriale di Avezzano – 1° Lotto funzionale.**

SI DA' NOTIZIA

Con Decreto N.1/05/o.u. del 11 maggio 2005, è stata disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, di parte delle seguenti particelle di terreno, site in Avezzano, occorrenti per i lavori in oggetto: nn. 1172-1100-1105-255-258-366-1118-1161-262-263-378 e 379 del Foglio n. 54.

NN. 357 e 647 del Foglio 58.

NN. 378-1064-1065-1056 E.U.-1066-1068-1158 del Foglio n. 60.

In data 3 Giugno 2005 si procederà alla redazione dello stato di consistenza nonché alla redazione del verbale di immissione in possesso delle particelle di terreno sopra riportate, limitatamente alla superficie interessata dai lavori in oggetto.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
ESPROPRIATIVO  
**Franca Pirolò**

IL DIRETTORE  
DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ESPROPRIAZIONI  
**Ing. Tommaso Fazi**

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI SULMONA (AQ)  
VIA DELL'INDUSTRIA, 6 – 67039 SULMONA  
**Avviso relativo all'avvio di procedimento amministrativo per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento dei terreni ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona.**

Il sottoscritto geom. Settimio Di Bartolomeo, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio espropri del Consorzio e responsabile del procedimento, nominato con delibera commissariale n. 16 del 27 gennaio 2005.

#### RENDE NOTO

che con delibera commissariale n. 25 del 20/04/2005 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona ha disposto l'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree, ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., occorrenti per la realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento dei terreni ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 e 9 della Legge 241/90

#### INFORMA

- che l'Amministrazione competente è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Settimio Di Bartolomeo.

Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, può richiedere informazioni più dettagliate sull'opera da realizzare presso gli Uffici del Consorzio e presentare, eventualmente, memorie scritte e documenti che saranno valutati solo se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Gli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto sono riportati in catasto di Sulmona, così come di seguito specificati:

Foglio 10 particelle nn. 879, 256, 257, 857, 321, 232, 349, 855, 75, 86, 34, 44, 40, 250, 43, 249, 248, 42, 39, 141, 348, 37, 50, 220, 301, 950, 32, 45, 72, 73, 255, 934, 918, 51, 193, 194

Foglio 4 particella n. 363.

Sulmona, 10 Maggio 2005

**DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
geom. Settimio Di Bartolomeo**

---

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

---

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)